

Pubblicato il 19/12/2023

N. 01192/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02262/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024, presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione a quanto disciplinato dal “Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso

programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano”, approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta dell'8 maggio 2023;

- delle graduatorie e/o degli esiti delle valutazioni delle istanze di trasferimento presentate dai candidati, pubblicate in data 22 settembre 2023, e in particolare, di quella di parte ricorrente, con specifico riguardo alla di lei domanda di iscrizione al II o III anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, nella parte in cui viene dichiarata “non accolta”:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente ha chiesto il trasferimento al secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia dall'Università di Messina a quella di Milano, città di residenza, in forza dell'art. 7 del “Regolamento per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano”, (Regolamento approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta dell'8 maggio 2023), che stabilisce testualmente “7.1 *Possono presentare istanza di trasferimento, anche in deroga al numero programmato, gli studenti con handicap grave ex art. 3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66%, che al momento*

dell'iscrizione al test di accesso erano residenti in uno dei Comuni della Città metropolitana di Milano o che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel territorio della città metropolitana di Milano”;

- il rigetto della domanda è motivato rinviando alla causa ostativa indicata nelle note con la lett. (B): *Mancato superamento blocco didattico come specificato nel documento “Ulteriori criteri di dettaglio”;*

Rilevato che:

- l'art. 5.2 del Regolamento detta i criteri generali per la valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano tra cui la congruità del programma didattico degli esami sostenuti, il numero di crediti formativi universitari acquisiti e le votazioni riportate negli esami, nonché la verifica delle propedeuticità e dei blocchi previsti dai rispettivi Regolamenti didattici dei singoli corsi;

l'art. 7 del medesimo Regolamento disciplina invece i *“casi particolari”* di trasferimento, che, nell'ipotesi invocata dalla ricorrente, possono essere disposti *“anche in deroga al numero programmato”;*

- l'Università ha respinto la domanda in forza della disciplina generale, senza pronunciarsi sulla specifica domanda di applicazione dell'art.7 sopra citato;

Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso presenta profili di fondatezza giacchè:

- l'eccezione di incompetenza risulta infondata, essendo stati impugnati provvedimenti dell'Università degli Studi di Milano, destinati a produrre effetti nell'ambito regionale;

- il richiamo, contenuto nella memoria dell'Avvocatura di Stato, al Decreto Direttoriale n.1925 del 30 novembre 2022 e al Decreto Ministeriale n. 806 del 7 luglio 2023, oltre a costituire una motivazione postuma non ammessa, non è pertinente, atteso che il D.D. n. 1925/2022 non contiene alcuna disposizione relativa ai trasferimenti, mentre il Decreto Ministeriale n. 806/ 2023, (che non consentirebbe più ammissioni in deroga rispetto ai numeri programmati a

livello ministeriale), non può trovare applicazione non solo perché successivo alla domanda della ricorrente, ma anche perché relativo ai soli corsi di laurea delle professioni sanitarie;

- in base ad una interpretazione sistematica e coerente con i principi di cui alla L. 104/92, l'art.7 del Regolamento 8.5.2023 vada interpretato come disposizione speciale e derogatoria rispetto all'art.5, per cui la Commissione avrebbe dovuto verificare la riconducibilità della domanda ai “casi particolari”; Ritenuto altresì, in considerazione del profilo del *periculum*, che l'esigenza cautelare della ricorrente possa essere soddisfatta, disponendo la sua ammissione con riserva al secondo anno di corso, in deroga al numero programmato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento e la relativa graduatoria, nella parte in cui non ha accolto l'istanza di trasferimento della ricorrente proposta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 8.5.2023 e dispone la sua ammissione con riserva al 2° anno del “Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano”;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 giugno 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

L'ESTENSORE

Silvana Bini

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.